

necessità dal giudice competente riconosciuta costringesse una persona ecclesiastica ad assistere i genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, e figliuoli minori di essi fratelli e sorelle. Disposizione o donazione di cose mobili a favore di cause pie non poteva eccedere il decimo della facoltà mobiliare del disponente, nè importare oltre ducati cinquecento, e doveva ridursi in contante, ed essere per una volta tanto. Dispensa da tali divieti e limitazioni poteva in casi particolari e per gravi motivi concedere il senato con le strettezze di quattro quinti dei voti : non venendo concessa entro l' anno dalla domanda, doveva intendersi negata, nè si poteva ridomandare.

Permesse le disposizioni per atto d' ultima volontà o donazione fra' vivi a favore degli istituti di beneficenza : ma stabili non si potevano ad essi lasciare od obbligare per oltre due anni : trascorso il qual termine, vendevansi all' incanto, e se ne passava il ritratto a' procuratori di san Marco, che lo impiegavano secondo la volontà del disponente, coll' intervento dei commissari ed esecutori testamentari, se ve ne erano.

Monaci e monache dopo la professione non potevano testare : negli immobili, che avessero lasciato morendo, succedevano gli eredi ab intestato secolari : nel mobile, il monastero consuccedeva coi figli, e non ve n' essendo, succedeva solo.

Religiosi, che dal foro ecclesiastico ottenessero l' annullazione della professione, non racquistavano la capacità di succedere.

Laici possessori di fondi, per li quali avessero pagata durante quarant' anni corrisponsione in misura costante a chiese, monasteri od altre mani morte, non potevano essere spogliati del loro possesso, nè gravati di corrisponsione maggiore.

Qualunque aggravio sopra fondi secolari verso mani morte, per legati, censi, e corrisponsioni di ogni genere e nome, poteva essere affrancato : il prodotto dell' affrancazione doveva tosto essere investito nel novissimo deposito al tre per cento.

Non si potevano alienare od obbligare i beni delle mani morte senza permissione del senato : per le scuole grandi, cioè quelle della Carità, della Misericordia, di S. Rocco, di S. Marco,